

N. R.G. 1125/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1125/2013 promossa da:

EMANUELE, elettivamente domiciliato C/O AVV. ... con il patrocinio dell'avv. ARGENTO

ATTORE

contro

BANCA ... con il
patrocinio dell'avv. ... elettivamente domiciliato C/O AVV.

CONVENUTO

oggetto: azione di ripetizione dell'indebitto e risarcimento del danno.

CONCLUSIONI

Per l'attore: "Voglia il Giudice adito respingere le richieste ed eccezioni avanzate da controparte e Voglia invece accogliere integralmente le richieste istruttorie e di merito avanzate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. successive e nei verbali di udienza ed osservazioni, con condanna della banca convenuta, in persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento di tutte le somme indicate in atti e/o dalla C.T.U. contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il danno (anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.) e le spese e competenze integrali di giudizio da distrarsi in favore del difensore."

Per il convenuto: "-in via istruttoria, riportandosi ed insistendo per l'accoglimento di tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e prodotto: (i) nella comparsa di costituzione e risposta unitamente ai documenti offerti in comunicazione con il proprio fascicolo di parte,(ii) nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. unitamente ai documenti offerti in produzione e (iii) in tutti i verbali di udienza;- nel merito, chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c., Voglia contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso,- in rito, dichiarare, per le motivazioni spiegate in narrativa, inammissibili o comunque rinunciate tutte le domande spiegate dalla parte attrice e, per lo effetto, rigettarle in toto; - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dal termine convenuto per la contestazione degli estratti conto, nonché l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitto con riferimento a tutte le somme addebitate e pagate dall'attrice



precedentemente al 26/settembre/2002 in uno all'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni sempre con riferimento a tale periodo; - nel merito dichiarare, per le motivazioni spiegate in narrativa, infondate ed indimostrate tutte le domande spiegate dall'attrice e, per lo effetto rigettarle in toto; - in via subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice, accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c., la totale o prevalente responsabilità della ditta individuale correntista, limitando la responsabilità della Banca solo a quanto risulterà di legge e di giustizia, escludendo la rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite come per legge.”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 29.5.2013 la società conveniva in giudizio la Banca al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate e il conseguente risarcimento del danno, previa declaratoria di nullità delle clausole del rapporto di conto corrente bancario acceso in data precedente al 31.12.1989. Allegava, in particolare, l'assenza di valida pattuizione, almeno fino alla rinegoziazione avvenuta il 21.3.2007 e successivamente il 19.1.2010, delle seguenti condizioni: tasso d'interesse, poiché disciplinato con il rinvio alle condizioni praticate sulla piazza; commissione di massimo scoperto, peraltro nulla per assenza di causa e per indeterminatezza; anatocismo trimestrale; valute ed altri oneri. Rilevava, inoltre, l'avvenuto superamento, da parte dei tassi d'interesse applicati, delle soglie di usura. Si costituiva tempestivamente l'istituto di credito convenuto, il quale eccepiva, alla luce del principio di buona fede e correttezza, l'inammissibilità delle domande di parte attrice, avendo quest'ultima rinunciato a contestare le condizioni applicate per oltre vent'anni. Sempre in via preliminare eccepiva: la decadenza dal termine contrattualmente previsto per la contestazione degli estratti conto inviati; la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebitato, decorrente non dalla chiusura del conto (avvenuta il 9.11.2010) bensì dalle singole rimesse e, dunque, di tutte le rimesse antecedenti il 26.9.2002 (essendo stata la richiesta di mediazione ricevuta dalla banca il 26.9.2012) o, in subordine, di quelle solutorie; la prescrizione dell'“azione di inadempimento “ (cfr. pag. 36 comparsa di risposta) e della domanda di risarcimento del danno. Sosteneva, comunque, l'infondatezza nel merito delle avverse domande, contestando la perizia prodotta dalla controparte, allegando la piena validità di tutte le condizioni contrattuali applicate, l'irripetibilità delle somme contestate poiché pagate in adempimento di un dovere morale/sociale, e il prevalente concorso di colpa dell'attore nella produzione dell'eventuale danno.

Assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 21.2.2014 – da intendersi qui richiamata – veniva ammessa c.t.u. contabile.

Espletata la c.t.u., le parti concordemente chiedevano un rinvio al fine di verificare la possibilità di soluzione transattiva della controversia.

Fallito il tentativo di definizione bonaria, all'udienza del 16.3.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c.

1. SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO PER DIFETTO DI FIRMA

L'eccezione, sollevata dall'attore nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., di nullità dei contratti prodotti dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione è inammissibile poiché tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata nella prima difesa utile, ossia in sede di prima udienza.



L'eccezione è, comunque, infondata, poiché tali documenti contrattuali sono regolarmente sottoscritti dal correntista e sono stati prodotti in giudizio dall'altro contraente, che ha così dimostrato di volersene avvalere (cfr.: Cass., sez. I, 22-03-2012, n. 4564; Cass., sez. I, 14 aprile 2004, n. 7075; Cass., sez. II, 19 febbraio 1999, n. 1414; Cass., sez. I, 14 ottobre 1992, n. 11213; Trib. Roma 29 settembre 2014 in *ilcaso.it*); risulta, inoltre, pacifico tra le parti che i relativi contratti abbiano avuto esecuzione per moltissimi anni.

Tutte le ulteriori eccezioni riguardanti tali documenti, sollevate per la prima volta dall'attore nella comparsa conclusionale, sono del tutto tardive e, dunque, inammissibili.

2. SULLA NULLITÀ DEL TASSO DI INTERESSE “USO PIAZZA” PATTUITO NEL CONTRATTO

Non è fondato il rilievo attoreo secondo cui il tasso d'interesse sarebbe pattuito in contratto con il rinvio al c.d. “uso piazza”. Come chiaramente risulta dai documenti depositati in giudizio dalla Banca, infatti, il contratto di conto corrente – stipulato in data 20.12.1988 - indica il tasso d'interesse “in vigore come da deliberazioni consiliari” e il contratto di apertura di credito concessa in pari data determina il tasso medesimo nella misura del 13,50%, ossia in forma numerica determinata e, dunque, pienamente valida. Ugualmente risultano stipulate per iscritto e sottoscritte dal correntista le successive variazioni del tasso d'interesse connesse alle aperture di credito di volta in volta concesse.

3. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ANATOCISMO APPLICATO

È ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche al contratto di conto corrente bancario l'art. 1283 c.c. (Cass. n. 6187/2005) e che considera nulla, per contrasto con quest'ultima disposizione, che costituisce norma imperativa, la clausola anatocistica trimestrale precedente alla scadenza degli interessi, anche se stipulata prima del 1999 (Cass. S.U. n. 21095 del 4/11/2004, C. Cost. n. 425 del 2000, Cass. n. 3096 del 30/03/1999).

Nel caso specifico, il contratto di conto corrente, stipulato nel 1988, rientra tra quelli in cui la clausola anatocistica è nulla, in quanto l'art. 7 delle condizioni contrattuali dispone l'applicazione dell'anatocismo c.d. “a doppio binario”, ossia annuale per i conti che risultino a credito del correntista e trimestrale per i conti che risultino, invece, a debito del medesimo.

Al riguardo, appare sufficiente ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (in particolare Cass. n. 2374/1999 che ha chiarito: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”, nonché Cass. n. 309/1999) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.

L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art.



25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa e pari scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.

Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. ("il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno"), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del CICR.

Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.

Tale impostazione ha, peraltro, trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.

In altri termini, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 24418/2010, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR), non sussiste alcuna possibilità di integrazione del contratto bancario, ovvero di sostituzione legale, o di inserzione automatica di clausole che prevedano la capitalizzazione con diversa periodicità, dovendosi escludere anche quella annuale. Da ciò deriva che nessuna capitalizzazione è possibile per gli interessi maturati sino all'aprile del 2000.

Per quanto attiene, invece, agli interessi successivi, mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della delibera CICR prevede espressamente che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono espressamente approvate per iscritto, per i contratti in corso la norma transitoria di cui all'art. 7 della citata deliberazione CICR, prevede che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel caso in cui, invece, le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Quindi, per i contratti come quello in esame, ad un'assenza di capitalizzazione conseguente alla nullità



della clausola anatocistica si è sostituita una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni.

In altri termini, le nuove condizioni di anatocismo, adeguate al disposto della delibera sostituiscono infatti all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo *ex art. 1283 c.c.*) in virtù del contratto di conto corrente in atti, un anatocismo valido e di pari periodicità *ex art. 120 TUB*, sicché si tratta, con evidenza, di condizioni comportanti un peggioramento di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità) e, pertanto, di condizioni esigenti l'approvazione del cliente (cfr. in tal senso Tribunale di Venezia 22 gennaio 2007; Tribunale di Novara 1.10.2012; cfr. altresì Tribunale di Monza 17.09.2012, nonché l'orientamento costante del Tribunale di Ascoli Piceno).

Dalla declaratoria di nullità della clausola consegue che nessuna capitalizzazione potrà essere applicata fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta e sottoscritta dal correntista di valido anatocismo.

Nel caso di specie tale pattuizione è da individuarsi nella modifica delle condizioni contrattuali del 21.3.2007: in tale documento, sottoscritto dal correntista, risulta per la prima volta pattuita la pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi dare/avere.

4. SULL'INDEBITA APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

È fondata la censura formulata dal correntista in relazione alla mancata pattuizione della commissione di massimo scoperto nei contratti originari. Né nel contratto di apertura di credito del 1988, né tanto meno in quello di conto corrente in pari data, infatti, si rinviene la pattuizione di un tale onere. La c.m.s. risulta, invece, pattuita in forma numerica determinata solo al partire dal medesimo documento contrattuale del 21.3.2007 sopra citato, regolarmente sottoscritto dal correntista.

La validità in astratto delle clausole che prevedono una c.m.s. è ormai pacifica. La Corte di Cassazione ha chiarito che la commissione di massimo scoperto può essere assimilata, per un verso, ad un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, come potrebbe inferirsi dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato, solitamente trimestrale, come per gli interessi passivi e, per altro verso, a una commissione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (Cass. n. 11772/2002). In sintesi, la c.m.s. può avere una natura assimilabile a quella degli interessi passivi, oppure costituire un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi. La Corte di Cassazione, in un altro intervento sulla questione, ha ritenuto che la c.m.s. abbia la funzione di "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" e, quindi, sembra averne definitivamente avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. n. 870/2006, in motivazione). Successivamente la materia è stata investita da due interventi legislativi, che hanno ribadito la validità, sotto il profilo causale, delle commissioni di massimo scoperto, disciplinandone presupposti e modalità applicative. Il primo intervento è costituito dal decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2 e, il secondo, dal decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102. In particolare le nuove disposizioni hanno previsto la validità della c.m.s. nell'accezione più limitata, individuata dalla stessa normativa, ma, nel contempo, hanno previsto



un'altra commissione, denominata "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che di fatto sembra integrare la stessa c.m.s. nella seconda accezione conosciuta in precedenza. Conclusivamente, deve ritenersi la validità, sotto il profilo causale, delle clausole che contemplano le commissioni di massimo scoperto, in quanto correlate ad un servizio che, ancorché previsto nel contratto, è estraneo alla causa delle operazioni ordinariamente regolate in conto corrente. La remunerazione non può quindi ritenersi compresa fra le spese di tenuta del conto per la differenza che intercorre tra queste ed il servizio di anticipazione, il quale ultimo presuppone, peraltro, un monitoraggio attuale circa la solvibilità del correntista. La commissione di massimo scoperto va inoltre distinta dagli interessi spettanti alla banca sulle passività del conto, trattandosi di remunerazione di un servizio estraneo, come chiarito, alla tenuta del conto ed al connesso servizio di cassa. Seguendo tale impostazione l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare massimo dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente.

5. SULL'INDEBITA APPLICAZIONE DELLE VALUTE E ALTRI ONERI

La ulteriore contestazione dell'opponente di avere la banca illegittimamente applicato competenze, spese, commissioni, oneri vari e valute è infondata. Il pagamento di spese fisse e variabili di gestione del rapporto di conto corrente, così come l'applicazione delle valute a seconda delle varie operazioni, è convenuta in diverse voci all'interno dei contratti, e l'opponente non indica se quelle di cui si duole (e che neppure specificamente indica) siano ulteriori e diverse rispetto a quelle pattuite, così rendendo impossibile verificare la fondatezza dell'eccezione.

6. SULL'APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI

In riferimento alla lamentata usura oggettiva l'attore non ha prodotto – come sarebbe stato suo onere – in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi-soglia nei trimestri di riferimento. Come ricordato, infatti, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza del 29 aprile 2009, n. 9941), la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c., principio da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, ragion per cui l'onere di allegazione gravante sulla parte che deduca l'applicazione di interessi usurari comprende anche la produzione dei decreti appena citati. Né si vede come i tassi d'interesse possano rientrare tra le nozioni di "comune esperienza" di cui all'art. 115, c. 2, c.p.c. - principio sostenuto da Cass. sez. 2, n. 16132 del 02/08/2005, pronuncia, peraltro, da ritenersi superata proprio in virtù della successiva sentenza a sezioni unite citata - posto che essi rientrano, in realtà, tra i fatti "tecnici", sui quali manca una periodica sensibilizzazione della collettività e i quali implicano cognizioni particolari o comunque la pratica di determinate situazioni che non sono di esperienza comune della collettività (si ricordi che il fatto notorio, derogando al principio dispositivo ed a quello del contraddittorio, deve essere inteso in senso rigoroso).

Non può, pertanto, tenersi conto del quesito demandato sul punto al c.t.u. (che ha consultato di propria



iniziativa i d.m.). Peraltro i risultati della c.t.u., che riconoscono un superamento dei tassi soglia in soli tre trimestri, non sono comunque, in relazione alle relative annualità (tutte precedenti al 2010), attendibili, posto che includono la c.m.s. nel calcolo del tasso per l'intero periodo in esame, mentre, a seguito delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (n. 12965/2016 e n. 22270/2016, pubblicate solo dopo la formulazione del quesito al c.t.u. nel presente giudizio), tale inclusione può essere effettuata solo a partire dal 1.1.2010. Risulta, dunque, estremamente probabile – dato l'esiguo discostamento dai tassi-soglia verificato dal c.t.u. – che, se la c.m.s. non fosse stata computata, il tasso soglia non sarebbe risultato superato.

In riferimento alla genericamente lamentata usura soggettiva, non risultano tempestivamente allegati né provati in giudizio i presupposti di fatto specifici dell'art. 644, c. 3, del codice penale. L'attore, infatti, non ha neppure allegato di essersi trovato in condizioni di difficoltà economica o finanziaria nel momento in cui aveva corrisposto o pattuito gli interessi, né ha dimostrato – e per vero neppure dedotto – che la Banca abbia applicato tassi difformi da quelli praticati sul mercato in media per operazioni similari, né che gli stessi fossero sproporzionati rispetto alla prestazione fornita.

6. SULLE ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ, DECADENZA E PRESCRIZIONE DELLE DOMANDE DI PARTE ATTRICE

Non è fondata l'eccezione d'inammissibilità delle domande attoree per avere il correntista rinunciato a contestare le condizioni applicate per oltre vent'anni, né l'eccezione di decadenza dalla possibilità di contestare gli estratti conto inviati.

Nessuna norma prevede, in primo luogo, l'inammissibilità delle domande giudiziali nella specie proposte per rinuncia tacita alle medesime, né consta una rinuncia espressa alle stesse.

L'istituto di credito ha, poi, dedotto che la mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto periodicamente inviati precluderebbe, comportandone la decadenza, la contestazione degli addebiti effettuati sul conto corrente. Va, al riguardo, osservato che l'approvazione del conto *ex art.* 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'art. 1857 c.c.) rende incontestabili le relative annotazioni, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano (cfr. *ex multis* Cass. n. 11626/2011; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 6514/2007; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10376/2006) e dalla conseguente azione di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca.

Quanto all'eccezione di prescrizione deve, in primo luogo, rilevarsi che l'azione di accertamento e declaratoria della nullità è imprescrittibile, mentre la domanda di ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine di dieci anni, come quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (*ex art.* 2946 c.c.).

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decennale della domanda di restituzione di somme addebitate su un conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro, con conseguente esigibilità da parte dell'istituto di credito (Cass. n. 2262/1984). Tale assunto ha trovato riscontro nei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, per la quale il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle



somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto.

Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non è configurabile alcun diritto di ripetizione; in particolare: "Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere" (cfr. Cass. S.U. n. 24418/2010).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand'anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che la parte, ove eccepisca la prescrizione, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. "restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa" (Cass. n. 16326/2009). L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio e, come tale, dev'essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizione (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004). Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che venga dedotta detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia. Tale principio rileva particolarmente nel caso in cui si discuta di prescrizione del diritto agli interessi, la cui caratteristica di maturare con il decorso del tempo fa sì che il dato cronologico concorra ad individuare lo stesso oggetto del diritto, che si assume coperto dalla prescrizione (Cass. n. 21321/2005). Ciò premesso, la giurisprudenza di merito e di legittimità, in materia di apertura di credito, ha quindi affermato che l'istituto bancario, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, ha l'onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che il relativo versamento sia da considerare solutorio, circostanza che deve essere eccepita e provata dalla banca che intenda avvalersi di detta eccezione (Tribunale di Taranto, 28 giugno 2012; cfr. altresì Tribunale di Campobasso, 22.04.2012 e Tribunale di Novara, 01.10.2012 per il quale è onere della banca, che eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione di indebiti versamenti in conto, dimostrare che tali versamenti siano intervenuti extrafido; Cass. n. 4518/2014; Cass. n. 3465/2013).

Nel caso in esame la banca non ha allegato l'effettiva sussistenza di specifici pagamenti per i quali sarebbe decorso il termine prescrizione.

Segnatamente era onere della banca indicare i versamenti solutori (ove esistenti, tenuto conto degli affidamenti concessi) eseguiti dal correntista nel corso del rapporto, uniche rimesse in relazione alle quali (e per la sola quota eccedente i limiti dell'affidamento), tenuto conto dei principi di diritto sopra esposti, può ritenersi che il termine prescrizione sia decorso prima della chiusura del conto, sicché



ogni approfondimento istruttorio al riguardo risulterebbe meramente esplorativo.

Poiché, dunque, il contratto di conto corrente (con apertura di credito) risulta estinto solo in data 9.11.2010, al momento della notifica dell'atto di citazione la prescrizione decennale non era ancora maturata. L'eccezione di prescrizione deve dunque, per tutti i motivi indicati, essere rigettata.

7. SULLA NECESSITÀ DI RINNOVO DELLA C.T.U.

La c.t.u. disposta dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento dev'essere rinnovata, per diversi motivi. In primo luogo essa ha esaminato lo svolgimento del rapporto oggetto di causa solo a partire dall'anno 2000, anziché partire dal primo estratto conto presente in atti (di data ben più risalente).

Inoltre, il c.t.u. non ha espunto dal ricalcolo del saldo di conto le commissioni di massimo scoperto in tutto il periodo precedente al 21.3.2007 (data della prima pattuizione valida di tale onere).

Risulta, dunque, necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di rinnovare la consulenza tecnica con i quesiti che verranno disposti in separata ordinanza.

Deve, poi, essere demandato alla sentenza definitiva – una volta esaminati gli esiti della c.t.u. - l'esame della domanda di risarcimento del danno.

Ugualmente dovrà provvedersi nella medesima sede alla regolamentazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca convenuta sul contratto di conto corrente di cui è causa a titolo di commissioni di massimo scoperto ed interessi anatocistici nei limiti e per le causali di cui in motivazione;

rigetta le domande volte alla declaratoria di nullità delle altre clausole contrattuali;

dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Ascoli Piceno, 7 giugno 2017

Il Giudice
dott. Francesca Sirianni



R.G. 1125/2013



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Giudice,

vista la propria sentenza non definitiva in pari data;

ritenuto di dover rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre la rinnovazione della c.t.u. contabile con il seguente quesito:

Determini il c.t.u. il saldo del rapporto di conto corrente (con apertura di credito) oggetto di causa, sulla base dei seguenti principi:

- 1. eliminerà qualsiasi forma di anatocismo e di c.m.s. fino al 20.3.2007, mentre successivamente a tale data applicherà le condizioni contrattuali;*
- 2. il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella dell'estinzione del conto ovvero, ove mancante, l'ultima operazione compresa nell'estratto conto disponibile più recente. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà A) CONSIDERARE I PERIODI ANTECEDENTE E SUCCESSIVO ALL'INTERRUZIONE, COME COMPLETAMENTE SEPARATI E A SE STANTI, SOMMANDO QUINDI ALLA FINE LE DIFFERENZE RILEVATE; B) CONSIDERARE I SALDI INIZIALI DI OGNI PERIODO PARI AL SALDO INDICATO IN ESTRATTO CONTO, poiché trattasi di causa instauratasi su impulso del correntista.*

P.Q.M.

dispone la rimessione della causa sul ruolo e convoca nuovamente il c.t.u. dott. Filippo Di Leonardo;

fissa - considerata la consistenza del ruolo del magistrato e vista la necessità di tener conto della eventuale sopravvenienza di cause aventi priorità per disposizione di legge nonché di altri fattori allo stato imprevedibili che impongono un'interpretazione dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c. alla luce del principio di ragionevolezza – il seguente calendario del processo:

udienza del 6.7.2017, ore 10:40, per il conferimento dell'incarico al c.t.u.;

udienza del 2018 per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.

Si comunichi alle parti e al nominato c.t.u.



Ascoli Piceno, 7.6.2017

Il giudice
dott. Francesca Sirianni

